

**Vista** la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

**Visto** in particolare l'articolo 16 della legge 157/1992 ai sensi del quale le regioni, su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica possono autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie;

**Vista** la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria);

**Visto** il combinato disposto dell'articolo 5, comma 2, lettera a), e dell'articolo 40, comma 15, della legge regionale 6/2008 ai sensi del quale le funzioni concernenti il rilascio dei provvedimenti inerenti le aziende venatorie sono state conferite alle Province, le quali hanno acquisito la competenza all'esercizio delle medesime a decorrere dall'1 settembre 2008;

**Visto** che, sempre in applicazione dell'articolo 40, comma 15, l'Amministrazione regionale ha svolto le funzioni concernenti il rilascio dei provvedimenti amministrativi in materia di aziende venatorie sino al 31 agosto 2008, e ciò ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 della legge regionale 30/1999 e del relativo regolamento di esecuzione, e che i procedimenti in corso alla data dell'1 settembre 2008 sono conclusi dell'Amministrazione regionale sempre ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 della legge regionale 30/1999 e del relativo regolamento di esecuzione;

**Visto** il regolamento concernente la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie, emanato con decreto del presidente della giunta regionale del 25.10.2000, n. 375/Pres. ;

**Vista** la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia n. 501 depositata l'1 settembre 2008 che ha annullato il decreto presidenziale 25.10.2000, n. 375, nella parte in cui (artt. 2, 10 e 16), non contiene alcun cenno al presupposto parere obbligatorio dell'INFS previsto dall'articolo 16 della legge 157/1992.

**Preso atto** che presso l'Amministrazione regionale vi sono procedimenti autorizzatori ancora in corso;

**Vista** la nota della Direzione Centrale Avvocatura della Regione del 31 ottobre 2008, n. prot. 4471/Avv-ct/69-17280-2008, la quale precisa che i procedimenti autorizzatori ancora in corso al primo settembre 2008, a norma dell'articolo 40, comma 15, della legge regionale 6/2008, devono essere conclusi dall'Amministrazione regionale, previa modifica del regolamento esecutivo approvato con D.P.Reg. n. 375/2000 ed in particolare degli articoli 2, 10 e 16, introducendo l'obbligatorietà e la necessità del parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS);

**Vista** la legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione del decreto-legge n. 112/2008 con la quale la denominazione dell'INFS è stata modificata in "Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)";

**Ritenuto**, per quanto appena esposto, di modificare gli articoli 2, 10 e 16 del regolamento emanato con DPGR 0375/Pres./2000;

**Visto** lo schema di regolamento predisposto a tal fine dalla Direzione Centrale risorse agricole, naturali e forestali, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante, e ritenuto di approvarlo;

**Richiamato** il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** lo Statuto di autonomia;

Su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali

La Giunta regionale all'unanimità

delibera

1. Sono approvate le modifiche al regolamento concernente la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie, emanato con decreto del presidente della giunta regionale 25.10.2000, n. 375/Pres., nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante.
2. Alla presente deliberazione sarà data esecuzione con decreto del Presidente della Regione.

## Modifiche al regolamento concernente la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres.

Art. 1 Modifiche all'articolo 2 del DPGR 0375/Pres/2000

Art. 2 Modifiche all'articolo 10 del DPGR 0375/Pres/2000

Art. 3 Modifiche all'articolo 16 del DPGR 0375/Pres/2000

Art. 4 Entrata in vigore

### **art. 1 - modifiche all'articolo 2 del DPGR 0375/Pres/2000**

1. L'articolo 2 del DPGR 0375/Pres/2000 è sostituito dal seguente:

"Art. 2

(Autorizzazione)

1. La struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria su richiesta degli interessati, autorizza l'istituzione e il rinnovo di aziende faunistico-venatorie senza fini di lucro e di aziende agri-turistico-venatorie, previo parere favorevole dell'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA) ai sensi dell'articolo 16, comma 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
2. L'autorizzazione è rilasciata per una durata non inferiore a cinque e non superiore a dieci annate venatorie, intendendosi per annata venatoria il periodo intercorrente tra l'1 aprile di un anno e il 31 marzo dell'anno successivo.
3. La durata dell'autorizzazione è stabilita, con riferimento ai programmi di gestione faunistica-venatoria e di miglioramento ambientale, in misura proporzionale al possesso di spazi naturali permanenti.
4. L'autorizzazione indica, in particolare, il titolare e il nome del rappresentante legale, la durata, la superficie, il perimetro e le eventuali condizioni alle quali è subordinata.
5. L'autorizzazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione."

### **art. 2 - modifiche all'articolo 10 del DPGR 0375/Pres/2000**

1. L'articolo 10 del DPGR 0375/Pres/2000 è sostituito dal seguente:

"Art. 10

(Condizioni per l'istituzione di un'azienda  
faunistico-venatoria individuale)

1. L'istituzione di un'azienda faunistico-venatoria individuale è autorizzata dalla struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria, previo parere favorevole dell'ISPRA. I requisiti soggettivi per l'istituzione della medesima sono:
  - a) la proprietà o la conduzione dei fondi costituenti l'azienda;
  - b) l'iscrizione del legale rappresentante dell'azienda nell'Elenco dei dirigenti venatori ai sensi dell'articolo 22, comma 8, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6

(Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 10, della legge regionale 6/2008.

2. I requisiti oggettivi per l'istituzione di un'azienda faunistico-venatoria individuale sono:

- a) una superficie agro-silvo-pastorale superiore a 150 ettari;
- b) una distanza non inferiore a un chilometro da un'altra azienda venatoria;
- c) la continuità e contiguità dei terreni;
- d) il possesso di spazi naturali permanenti non inferiori al venti per cento della superficie del comprensorio aziendale ovvero, la disponibilità, entro un anno dall'autorizzazione, di spazi naturali permanenti tali da raggiungere la percentuale minima prevista.

3. Sono definite continue e contigue le superfici di terreno che non presentano interruzioni del territorio oggetto dell'autorizzazione, eccezion fatta per le aree interdette all'attività venatoria ai sensi dell'articolo 21, lettera e) della legge 157/1992."

### **art. 3 - modifiche all'articolo 16 del DPGR 0375/Pres/2000**

1. L'articolo 16 del decreto del DPGR 0375/Pres/2000 è sostituito dal seguente:

"Art. 16

*(Rinnovo dell'autorizzazione)*

1. La domanda per il rinnovo dell'autorizzazione di un'azienda faunistico-venatoria è presentata, in conformità alla vigente normativa in materia di bollo, dal rappresentante legale alla struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione medesima.

2. Alla domanda di rinnovo sono allegati i seguenti documenti:

- a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante dalla quale risulti che non sono variate le proprietà;
- b) programma pluriennale di gestione faunistico-venatoria e ambientale dell'azienda sottoscritto da un laureato in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea:

- 1) scienze naturali;
- 2) scienze agrarie;
- 3) scienze forestali;
- 4) scienze biologiche;
- 5) scienze della produzione animale;
- 6) scienze ambientali;
- 7) medicina veterinaria;
- 8) diploma di laurea equipollente a quelli sopra indicati, ai sensi della normativa vigente.

3. Il rinnovo dell'autorizzazione è rilasciato, previo parere favorevole dell'ISPRA. Qualora la richiesta di rinnovo sia stata respinta e l'azienda abbia proposto impugnazione avverso il provvedimento negativo, le tabelle perimetrali sono mantenute e la caccia è vietata a chiunque sino alla sentenza definitiva."

### **art. 4 - entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.